

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA

Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18171 /78/2018 del 16 Agosto 2018 Pos. Coll. e Coord. n. 3

Oggetto: Articolo 6, comma 1, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale” che modifica l'art. 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11

Assessorato dell'Agricoltura, dello
Sviluppo rurale
e della Pesca mediterranea
Dipartimento Agricoltura
(rif. nota prot. n. 42609 del 6 luglio
2018)

Con la nota di pari oggetto, a margine segnata, codesto Dipartimento fa riferimento alle disposizioni sul Fondo di solidarietà regionale contenute all'art. 80 della l.r. n. 11/2010 e rassegna le modifiche allo stesso apportate dall'art. 6 della l.r. n. 8/2018, in particolare dal comma 1, lettera b)¹.

Il Dipartimento richiedente rappresenta che, con le modifiche apportate dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2018, è stato, tra l'altro, escluso il “ricorso alle declaratorie regionali per finanziare gli interventi compensativi, ricorrendo così esclusivamente alle procedure nazionali di cui al Fondo di solidarietà nazionale”.

Tuttavia – prosegue il Dipartimento – al predetto comma 1, lettera b), risulta inserito, nel

¹ L.R. 8-5-2018 n. 8

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

Art. 6 Norme a sostegno dell'agricoltura – Comma 1

“1. All'articolo 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

...

b) al comma 2 le parole "e/o" sono sostituite dalla parola "e", le parole "oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali" sono soppresse e la cifra "8.500" è sostituita dalla cifra "10.000". Il finanziamento di tali interventi avviene nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle date di approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono fino alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;

...”

testo approvato dall'Assemblea legislativa, un ultimo periodo per il quale non è chiaro se *“rappresenti una modifica al comma 2 dell'art. 80 della l.r. n. 11/2010, cioè sia un periodo che vada inserito o aggiunto alla fine del comma 2”* e che, comunque, laddove fa riferimento a *“criteri cronologici progressivi relativi alla date di approvazione delle ...declaratorie regionali”* appare *“in palese contrasto con la disposizione del periodo precedente che invece intende sopprimere appunto il riferimento alle declaratorie regionali”*.

Si chiede, pertanto, di conoscere l'avviso di questo Ufficio sull'interpretazione delle disposizioni contenute all'art. 6, comma 1, lettera b) della l.r. n. 8/2018.

2. Nel merito si osserva quanto segue.

L'art. 6, comma 1, della l.r. n. 8/2018 introduce modifiche ai commi da 1 a 5 dell'art. 80 della l.r. n. 11/2010.

Per quanto qui di interesse, ai sensi dell'art. 80 della l.r. n. 11/2010, comma 2, nel testo modificato dalla legge di stabilità regionale per l'anno 2018², il Fondo di Solidarietà Regionale rimane destinato agli interventi compensativi, previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, mentre è escluso l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali.

Ed infatti, l'art. 6, comma 1, lettera b), nel primo periodo, sopprime, tra l'altro, la partizione presente nel testo previgente dell'art. 80, comma 2, riferita a dette declaratorie regionali.

Il secondo periodo del medesimo comma introduce, invece, una disposizione che in effetti manca di una espressa indicazione del rapporto, eventualmente di sostituzione o di integrazione, tra la norma previgente e quella recata dalla novella.

Tale circostanza, pur se segno di una non corretta formulazione della disposizione normativa, in sé non incide sulla sua vigenza o sul suo carattere precettivo.

La disposizione in commento, derivata da un ordinario procedimento legislativo, anche se non trasposta nel testo dell'art. 80 della l.r. 11/2010 per i motivi di cui sopra, è comunque

² L.r. 12 maggio 2010, n. 11

Art. 80 Fondo di Solidarietà regionale – Comma 2

“2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Fondo di solidarietà regionale destinato agli interventi compensativi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. Le risorse del Fondo sono destinate ad anticipare e integrare, a titolo di cofinanziamento, le somme trasferite alla Regione con i piani di prelievo e riparto del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni. L'entità del Fondo è determinata annualmente con apposito stanziamento del bilancio di previsione della Regione ed è, comunque, contenuta nel limite annuo di 10.000 migliaia di euro.”

f

una norma vincolante in quanto contenuta nella l.r. n. 8/2018.

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che l'art. 6, al comma 1, lettera b), espressamente dispone che le modifiche apportate riguardano l'art. 80, comma 2, della l.r. 11/2010, cui si riferisce per l'appunto la richiamata lettera b).

Il periodo di cui si scrive <l'ultimo dell'art. 6, comma 1, lett. b)> va, pertanto, letto in correlazione con le disposizioni contenute nel testo vigente del predetto art. 80, comma 2.

Ne deriva che laddove il medesimo periodo cita il “*finanziamento di tali interventi*” questi ultimi non possono che essere gli interventi di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Invero, per gli interventi di cui al d.lgs. n. 102/2004, la procedura di trasferimento alle regioni delle risorse del Fondo di Solidarietà Nazionale, stabilita dall'art. 6 dello stesso decreto legislativo³, prevede una proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento calamitoso, deliberata dalla regione interessata, previa delimitazione del territorio colpito e accertamento dei danni, ed una successiva dichiarazione, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali.

Così individuata la procedura, la locuzione “*declaratorie regionali*” utilizzata al comma 1, lettera b), della l.r. n. 8/2018 non sembra trovare corrispondenza nella disciplina in atto vigente per il finanziamento degli interventi di cui al d.lgs. n. 102/2004.

Si suggerisce, pertanto, di attivare l'iter per la modifica del testo di legge oggetto dell'odierno avviso.

Nella considerazione, tuttavia, che, in evidenza, la finalità della norma *de qua* è quella di stabilire un criterio oggettivo per l'individuazione dell'ordine di trattazione delle istanze, ben può codesto Dipartimento utilizzare quale riferimento le date di approvazione, da parte della Giunta di governo, delle proposte di declaratoria di eccezionalità dell'evento calamitoso, ritenendosi tale soluzione la più aderente alla *ratio legis*.

³D.Lgs. 29-3-2004 n. 102

Art. 6 Procedure di trasferimento alle regioni di disponibilità del FSN – Commi 1 e 2

“1. Al fine di attivare gli interventi di cui all'articolo 5, le regioni competenti, attuata la procedura di delimitazione del territorio colpito e di accertamento dei danni conseguenti, deliberano, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla cessazione dell'evento dannoso, la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, l'individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dall'articolo 5 e la relativa richiesta di spesa. Il suddetto termine è prorogato di trenta giorni in presenza di eccezionali e motivate difficoltà accertate dalla giunta regionale.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi, dichiara entro trenta giorni dalla richiesta delle regioni interessate, l'esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali, individuando i territori danneggiati e le provvidenze sulla base della richiesta.”



Nelle suesposte considerazioni è il parere dello Scrivente.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

IL DIRIGENTE AVVOCATO

Vitalba Vaccaro



L'AVVOCATO GENERALE

(avv. Gianluigi M. Amico)

